



TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 74 ss. iscritto al n. 384-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “*concordato minore*” ad istanza di:

TISCIONE SALVATORE LUIGI, nato a Catania il 05/12/1966, Codice Fiscale: TSCSVT66T05C351Q, residente in Via Generale di San Marzano 33, Catania (CT), elettivamente domiciliato in Catania (CT), via Salvatore Tomaselli n. 43 presso lo studio dell’Avv. Michele Ettore Giglio, C.F.: GGL MHL 82E08 C351Y;

vista la relazione redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento – Unione Nazionale per L’Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania l’Ordine dei Dottori commercialisti di Catania, nella persona del gestore dott. Epifanio Massimo Bua;

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 10/3/2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

vista la relazione depositata dall’OCC secondo cui è stata raggiunta la percentuale prevista dall’art. 79 CCII nei seguenti termini:

Riepilogo Espressione voto creditori

VOTO FAVOREVOLE	54,899%
VOTO CONTRARIO	45,101%

Pertanto, la proposta ha ottenuto la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

rilevato che trattasi di concordato in continuità dell’attività di agente di commercio svolta dal Tiscione, che prevede anche la liquidazione di uno dei beni di proprietà di quest’ultimo in quota;

rilevato che l’ammontare dei debiti dell’istante è pari ad € 312.810,31, come riportato nella relazione integrativa depositata dall’OCC in data 20 febbraio 2026 dopo la manifestazione del voto da parte dei creditori, alle pagine 4/5/6;



rilevato che il nucleo familiare dell'istante è composto dallo stesso, dal coniuge e da una figlia maggiorenne e che le entrate del Tiscione ammontano ad € 1.800 circa; l'accantonamento medio mensile proposto nel piano ammontante ad € 789,50 consente di mantenere al nucleo € 1.100,00 mensili, in linea, pertanto, con le spese dello stesso nucleo familiare, che l'OCC ha accertato in € 850,00, oltre alle eventuali entrate provenienti da altri componenti della famiglia;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che il Tiscione è titolare dei seguenti beni:

Natura	Categoria Catastale	% Diritto	Valore Intero	Provincia	Comune	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub	Consistenza	Rendita	
Immobile a destinazione ordinaria	A/2 - Abitazioni di tipo civile	62,50 %	€ 97.000,00	CT	Catania	Via Generale Di San Marzano 33, 95125 Catania	3	968	57	7,5	€ 0	
Immobile a destinazione ordinaria	C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)	62,50 %	€ 30.000,00	CT	Catania	Via Generale Di San Marzano 33, 95125 Catania	3	968	73	29	€ 161,75	
Totale			127.000,00									
Natura	Categoria Catastale	Comune	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub	MQ	Valore	OMI Minimo	OMI Massimo	% Diritto	Valore possesso
Immobile a destinazione ordinaria	A/2 - Abitazioni di tipo civile	Catania	Via Generale Di San Marzano 33, 95125 Catania	3	968	57	116	97.000,00	950	1400	62,50 %	60.625,00
Immobile a destinazione ordinaria	C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)	Catania	Via Generale Di San Marzano 33, 95125 Catania	3	968	73	31	30.000,00	900	1350	62,50 %	18.750,00
Totale								127.000,00				79.375,00

rilevato, quanto patrimonio mobiliare, che il ricorrente è titolare dei seguenti beni:

Tipo	Descrizione	Matricola	Anno	Qta	Diritto	Valore	
Autovetture	Mini Cooper	CW538AS	2005	1	100,00 %	€ 800,00	
Vespa		DF42616	2008	1	100,00 %	€ 800,00	
Autovetture	Citroen	CZ946XM	2006	1	100,00 %	€ 600,00	
Autovetture	Polo	EP626CY	2010	1	Comprata dalla figlia Jessica		
Totale						€ 2.200	

rilevato che, per come accertato dall'OCC, il proponente non ha compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;



rilevato che la proposta di concordato minore prevede il pagamento dell'importo complessivo di € 66.571,28, come previsto nella integrazione della relazione depositata dal dott. Bua, con le seguenti modalità di pagamento:

Debito	Data Inizio	Data Fine	Debito proposto	Interessi	Importo	Importo Rata	Numero rate	Rata da 1 a 13	Rata da 14 a 85
Michele Ettore Giglio	30/09/2026	30/09/2027	€ 2.223,00	€ 0	€ 2.223,00	€ 185,42	12	€ 185,42	
UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania	30/09/2026	30/09/2027	€ 10.971,31	€ 0	€ 10.971,31	€ 914,28	12	€ 914,28	
AMCO-Asset Management Company s.p.a.	30/09/2027	30/09/2033	€ 430,07	€ 13,21	€ 443,28	€ 6,16	72		€ 6,16
IFIS NPL INVESTING S.P.A.	30/09/2027	30/09/2033	62.320,95	1.343,68	51.866,63	€ 720,37	72		€ 720,37
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	30/09/2027	30/09/2033	€ 219,25	€ 6,73	€ 225,98	€ 3,14	72		€ 3,14
COMUNE DI FORZA D AGRO POLIZIA URBANA	30/09/2027	30/09/2033	€ 2,11	€ 0,06	€ 2,17	€ 0,03	72		€ 0,03
COMUNE DI CATANIA UFFICIO TRIBUTI	30/09/2027	30/09/2033	€ 8,10	€ 0,25	€ 8,35	€ 0,12	72		€ 0,12
COMUNE DI CATANIA POLIZIA URBANA	30/09/2027	30/09/2033	€ 3,69	€ 0,11	€ 3,80	€ 0,05	72		€ 0,05
Sostare S.r.l.	30/09/2027	30/09/2033	€ 0,70	€ 0,02	€ 0,72	€ 0,01	72		€ 0,01
COMUNE DI ROCCALUMERA UFFICIO TRIBUTI	30/09/2027	30/09/2033	€ 3,49	€ 0,11	€ 3,60	€ 0,05	72		€ 0,05
COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA	30/09/2027	30/09/2033	€ 9,17	€ 0,28	€ 9,45	€ 0,13	72		€ 0,13
MULTIENTE (Num. Enti: 2)	30/09/2027	30/09/2033	€ 369,18	€ 11,34	€ 380,52	€ 5,28	72		€ 5,28
REGIONE SICILIA ASS.ECON. DIP.FIN.E CRED	30/09/2027	30/09/2033	€ 143,32	€ 4,40	€ 147,72	€ 2,05	72		€ 2,05
INPS SEDE DI CATANIA	30/09/2027	30/09/2033	€ 877,48	€ 26,95	€ 904,43	€ 12,56	72		€ 12,56
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	30/09/2027	30/09/2033	€ 1.440,22	€ 44,24	€ 1.484,46	€ 20,62	72		€ 20,62
A.T.I.concessionario per la riscossione Comune di Catania	30/09/2027	30/09/2033	€ 63,59	€ 1,95	€ 65,54	€ 0,91	72		€ 0,91
GOLDEN ASSET SRL	30/09/2027	30/09/2033	€ 263,79	€ 8,10	€ 271,89	€ 3,78	72		€ 3,78
IFIS NPL INVESTING S.P.A.	30/09/2027	30/09/2033	€ 32,80	€ 1,01	€ 33,81	€ 0,47	72		€ 0,47
REGIONE SICILIA ASS.ECON. DIP.FIN.E CRED	30/09/2027	30/09/2033	€ 19,02	€ 0,58	€ 19,60	€ 0,27	72		€ 0,27
A.T.I.concessionario per la riscossione Comune di Catania	30/09/2027	30/09/2033	€ 31,16	€ 0,96	€ 32,12	€ 0,45	72		€ 0,45
COMUNE DI CATANIA UFFICIO TRIBUTI	30/09/2027	30/09/2033	€ 39,20	€ 1,20	€ 40,40	€ 0,56	72		€ 0,56
INPS SEDE DI CATANIA	30/09/2027	30/09/2033	€ 51,49	€ 1,58	€ 53,07	€ 0,74	72		€ 0,74
COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO POLIZIA URBA	30/09/2027	30/09/2033	€ 4,56	€ 0,14	€ 4,70	€ 0,07	72		€ 0,07
COMUNE DI VITTORIA POLIZIA URBANA	30/09/2027	30/09/2033	€ 4,19	€ 0,13	€ 4,32	€ 0,06	72		€ 0,06
CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNU	30/09/2027	30/09/2033	€ 3,96	€ 0,12	€ 4,08	€ 0,06	72		€ 0,06
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CENTRO OPERA	30/09/2027	30/09/2033	€ 51,78	€ 1,59	€ 53,37	€ 0,74	72		€ 0,74
COMUNE DI CATANIA UFFICIO TRIBUTI	30/09/2027	30/09/2033	€ 80,00	€ 2,46	€ 82,46	€ 1,15	72		€ 1,15
REGIONE SICILIA ASS.ECON. DIP.FIN.E CRED	30/09/2027	30/09/2033	€ 38,82	€ 1,19	€ 40,01	€ 0,56	72		€ 0,56
Agenzia delle Entrate - Catania	30/09/2027	30/09/2033	€ 127,77	€ 3,92	€ 131,69	€ 1,83	72		€ 1,83
INPS SEDE DI CATANIA	30/09/2027	30/09/2033	€ 105,09	€ 3,23	€ 108,32	€ 1,50	72		€ 1,50
Totale	30/09/2026	30/09/2033	€ 79.941,26	€ 1.681,54	€ 69.622,80	€ 1.883,42	84		€ 783,72

rilevato che parte delle risorse destinate ai creditori sarà ricavata dalla vendita della quota di



5/8 del garage sopra indicato ed oggi oggetto di esecuzione individuale n. 272/2025, per un corrispettivo di € 12.000,00, con pagamento anticipato di € 5.000,00 e la restante parte in 36 mesi;

rilevato che gli unici creditori (INPS e AGENZIA DELL ENTRATE) che hanno espresso voto contrario avverso la proposta di concordato, hanno effettuato alcune precisazioni con riferimento ai rispettivi crediti, recepite dal gestore; l'Agenzia delle Entrate ha, altresì, formulato delle osservazioni con riferimento alla percentuale proposta e alle cause del sovraindebitamento; quanto a queste ultime l'Agenzia ha dedotto che *“in relazione al primo aspetto, si evidenzia un comportamento del tutto imprudente del ricorrente, che a distanza di soli pochi anni (2003 e 2006) ha provveduto a stipulare dei prestiti per un importo complessivo (135.000+100.000) assolutamente esorbitante rispetto alle proprie capacità reddituali (circa 20 mila euro annui). Quanto sopra, dimostra un evidente comportamento negligente nell'assumere le obbligazioni.” (...)* Quel che, invece, emerge in modo chiaro ed incontestabile è che il ricorrente abbia da sempre omesso di adempiere alle obbligazioni tributarie con costanza negli anni. D'altronde, com'è facile evincere dallo schema sopra riportato, l'ingente debito esistente nei confronti della scrivente Amministrazione, pari ad oltre novantamila euro, afferisca quasi esclusivamente al mancato pagamento dell'Irpef derivante dalle dichiarazioni presentate dal contribuente nel corso degli ultimi vent'anni”.

Sotto tale profilo, si osserva che il CCII non prevede alcuna valutazione da parte del Giudice in ordine alla colpa nella causazione dell'indebitamento. La mancanza di tale valutazione, nella procedura di concordato, è infatti controbilanciata dalla possibilità per i creditori di esprimersi sulla procedura tramite la votazione (a differenza delle altre procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 77 CCII prevede, infatti, che *“La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.”*. A sostegno della tesi, l'Agenzia cita una recente sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha valutato in maniera negativa il mancato sistematico pagamento delle imposte; tuttavia nella fattispecie affrontata dalla Corte, il debitore aveva omesso dall'origine dell'attività di corrispondere i debiti e aveva tuttavia pagato regolarmente tutti gli altri creditori per portare avanti l'attività imprenditoriale, cosa che nella specie non è avvenuta. Anzi, il Tiscione ha subito diverse procedure esecutive che hanno avuto ad oggetto gli immobili di titolarità dello stesso ad istanza di diverse Banche, a dimostrazione del fatto che il proponente è rimasto inadempiente nei confronti di tutti i creditori (anche privati), non avendo inteso omettere specificamente il versamento dei tributi;

rilevato, quanto alla non convenienza della proposta, che – nonostante la percentuale di soddisfo minima prevista in favore dell'Agenzia delle Entrate - la situazione patrimoniale del Tiscione porta ad escludere che l'alternativa liquidatoria possa essere più conveniente della proposta; a ciò si aggiunga che non emerge che l'Agenzia abbia ad oggi agito per il



recupero del credito, non avendo avviato alcuna iniziativa; non è noto se la stessa sia o meno intervenuta nelle procedure esecutive che il debitore ha subito ma di certo non ne ha tratto alcun soddisfo, posto che la vendita degli immobili ha portato ad una dichiarazione di incapacienza dei creditori (all'epoca) ipotecari e che oggi sono coinvolti nella presente procedura per la parte del credito non soddisfatta degradata al chirografo; vale appena la pena di osservare che dallo stesso elenco delle cartelle inserito dall'Agenzia in seno alle osservazioni, emergono titoli risalenti ad oltre 20 anni fa (cartelle 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 eccetera) e non si evince che l'Amministrazione abbia agito tempestivamente e utilmente per il recupero e che abbia intrapreso iniziative al fine di evitare l'aumento macroscopico dell'esposizione erariale in capo al Tiscione. Se è vero che il mancato pagamento dei tributi è senz'altro imputabile al debitore, è anche vero che l'Amministrazione non pare aver agito fruttuosamente sul patrimonio dello stesso al fine di recuperare il credito rimanendo inerte per lungo tempo, mentre ora si duole della non convenienza della proposta, a causa della percentuale di soddisfo minima; rilevato che l'INPS ha dato atto dello sgravio di una cartella n. 29320020017169779000 per effetto della sentenza n. 3379/2011; rilevato che essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 79 CCII la proposta di concordato può essere omologata; visto l'art. 80 CCII

P. Q. M.
OMOLOGA

la proposta di concordato minore proposto da TISCIONE SALVATORE LUIGI, nato a Catania il 05/12/1966, Codice Fiscale: TSCSVT66T05C351Q, residente in Via Generale di San Marzano 33, Catania (CT);

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché quest'ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito; la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati; che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta omologata; che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al Giudice; che il debitore, come previsto dall'art. 81 CCII, provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; che l'OCC riferisca al Giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al Giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad



informare tempestivamente il Giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Si comunichi.

Catania, 2/3/2026

Il Giudice
Laura Messina

